

Sezione: ABRUZZO
Esito: SENTENZA
Numero: 31
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 10/04/2018

Sent. 31/201 8

REPVBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205,

all'udienza pubblica del 10 aprile 2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 19.04.2016 al n. **19317** del Registro di Segreteria,
sul ricorso

promosso, con il patrocinio dell'Avv. NICOLINI ANTONIO (NCL NTN 66P27 P354B) del Foro di Cagliari, dai signori:

- 1) A. L. - C.F. Omissis
- 2) S. A. - C.F. Omissis
- 3) G. B. - C.F. Omissis
- 4) B. F. B. - C.F. Omissis
- 5) B. F. B. - C.F. Omissis
- 6) F. B. - C.F. Omissis
- 7) R. B. - C.F. Omissis
- 8) C. B. - C.F. Omissis
- 9) B. B. - C.F. Omissis
- 10) L. C. - C.F. Omissis
- 11) C. S. - C.F. Omissis
- 12) L. C. - C.F. Omissis
- 13) G. C. - C.F. Omissis
- 14) M. P. C. - C.F. Omissis
- 15) S. C. - C.F. Omissis
- 16) C. S. C. - C.F. Omissis
- 17) V. D. B. - C.F. Omissis
- 18) P. D. S. - C.F. Omissis
- 19) R. D. B. - C.F. Omissis
- 20) D. A. D. C. - C.F. Omissis
- 21) D.A. - C.F. Omissis
- 22) D. V. D. G. - C.F. Omissis
- 23) D. F. B. - C.F. Omissis
- 24) C. D. P. - C.F. Omissis
- 25) B. D. P. - C.F. Omissis

- 26) G. D. P. - C.F. Omissis
- 27) DI. G.- C.F. Omissis
- 28) D. A. D. S. - C.F. Omissis
- 29) D. A. M. - C.F. Omissis
- 30) M. D. T. - C.F. Omissis
- 31) D.G. D. Z. - C.F.Omissis
- 32) L. D. - C.F. Omissis
- 33) G. E. - C.F. Omissis
- 34) A. L. E. – C.F. Omissis
- 35) L. F. - C.F. Omissis
- 36) G. F. - C.F. Omissis
- 37) M. F. – C.F. Omissis
- 38) F. F. - C.F. Omissis
- 39) M. G. - C.F. Omissis
- 40) G. A. G. - C.F. Omissis
- 41) I. S. - C.F. Omissis
- 42) L. A.- C.F. Omissis
- 43) P. L. - C.F. Omissis
- 44) G. L. - C.F. Omissis
- 45) C. L. - C.F. Omissis
- 46) U. L. - C.F. Omissis
- 47) L. C.- C.F. Omissis
- 48) N. M. – C.F. Omissis
- 49) M. M. - C.F. Omissis
- 50) A. M. - C.F. Omissis
- 51) M. M. - C.F. Omissis
- 52) D. M. - C.F. Omissis
- 53) D. N. - C.F. Omissis
- 54) F. P. - C.F. Omissis
- 55) G. P. - C.F. Omissis
- 56) G. P. - C.F. Omissis
- 57) G. P. - C.F. Omissis
- 58) P. A. - C.F. Omissis
- 59) G. L. P. - C.F. Omissis
- 60) G. P. - C.F. Omissis
- 61) S. P. - C.F. Omissis
- 62) D. P. - C.F. Omissis
- 63) E. R. - C.F. Omissis
- 64) R. S. P. - C.F. Omissis
- 65) D. S. - C.F. Omissis
- 66) L. S. - C.F. Omissis
- 67) A. S. - C.F. Omissis
- 68) C. S. – C.F. Omissis
- 69) A. S. - C.F. Omissis
- 70) G. T. - C.F. Omissis

- 71) D. T. - C.F. Omissis
72) S. V. - C.F. Omissis
73) V. R. V. - C.F. Omissis

contro

I.N.P.S. - **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 80078750587) quale successore *ex lege* dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Aquilone (QLN PLA 64T06 A462U), Carmine Barone (BRN CMN 67H29 G141M) e Armando Gambino (GMB RND 67B03 G482U) della propria Avvocatura

dando lettura

del dispositivo e della esposizione delle seguenti succinte ragioni di

FATTO

- il ricorso in discussione è stato proposto dai pensionati pubblici indicati in epigrafe, qualificatisi tutti come ex dipendenti (o superstiti di ex dipendenti) della Polizia di Stato, collocati a riposo in data anteriore al 31 dicembre 2011 (ad eccezione dei signori: B., M. D. T., M. G., L. ved. S., U. L., G. P. e R. V., comunque cessati nel corso del biennio 2012/2013 e, come tali, destinatari delle disposizioni di legge appresso indicate);

- i ricorrenti riferiscono di avere in godimento un trattamento superiore ad ameno 3 volte il minimo INPS e chiedono, pertanto, a questo Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109), che ha novellato l'art. 24, commi 25, 25-bis e 25-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

- com'è noto, il citato decreto-legge intendeva disciplinare la situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 depositata il 30 aprile 2015 e pubblicata in G.U. n. 18 del 6 maggio 2015, recante la declaratoria di incostituzionalità del predetto comma 25 nella parte in cui prevede[va] che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

- i ricorrenti ritengono che il citato decreto-legge n. 65 del 2015, riscrivendo con effetto retroattivo la disposizione già fatta oggetto della pronuncia caducatoria n. 70/2015 della Corte costituzionale, peraltro senza neppure emendare i vizi di costituzionalità oggetto di censura, e senza adeguata motivazione, sia da dichiarare anch'esso incostituzionale, per violazione degli articoli 3, 36, 38, 53 e 136 della Costituzione;

- chiedono, quindi, in via principale il ricalcolo delle pensioni in godimento, applicando correttamente la perequazione come da citata sentenza costituzionale n. 70 del 2015, e corrispondendo i conseguenti arretrati, maggiorati di accessori e con vittoria delle spese;

- si è costituito l'INPS con memoria del 30 giugno 2016, argomentando la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale e concludendo quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese;

- in esito all'udienza pubblica del 20 settembre 2016, con ordinanza n. 20 del 2016 è stata disposta la sospensione "impropria" del processo, ex art. 295 c.p.c., con onere di riassunzione a carico delle parti ex art. 297 c.p.c., fissandosi a tal fine il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate con ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016, iscritta sul reg. ord. al n. 36 del 2016, pubblicata sulla G.U. n. 9 del 02/03/2016;
- successivamente è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 1 dicembre 2017, con cui sono state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel presente giudizio;
- con atto di riassunzione del 21 febbraio 2018, ritualmente notificato a mezzo PEC, soltanto alcuni degli originari ricorrenti hanno fatto istanza per la fissazione di nuova udienza, al fine di poter formulare "*specificata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché si pronunci sulla compatibilità della normativa scrutinata dalla sentenza n. 250/2017 con i principi comunitari, ovvero per proseguire l'obbligatorio percorso Verso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) per violazione diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*";
- successivamente è stata depositata memoria esplicativa da parte dei medesimi ricorrenti, volta a meglio precisare i suddetti profili;
- all'udienza pubblica del 10 aprile 2018 non sono comparse le parti, come da verbale;

DIRITTO

- pregiudizialmente, va dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione di quei ricorrenti i quali non hanno proposto istanza di riassunzione, intendendo così non coltivare ulteriormente il contenzioso, come indicato negli stessi atti di parte ricorrente (istanza di riassunzione e susseguente memoria illustrativa);
- quanto al merito, le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel presente giudizio sono state vagliate e dichiarate infondate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 250 del 1 dicembre 2017;
- in particolare, per quanto qui interessa, la Corte costituzionale: ha ritenuto che le nuove disposizioni non costituiscano una mera riproduzione delle precedenti già dichiarate incostituzionali, essendosi introdotta una disciplina nuova e diversa; ha escluso la sussistenza di un affidamento dei pensionati nei 21 giorni intercorsi tra la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 70 del 2015 e l'entrata in vigore del decreto-legge n. 65 del 2015; ha affermato che il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente "trascinamento" dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dalle disposizioni impugnate; ha ribadito che la perequazione automatica è strumento tecnico che il legislatore può gestire nella propria discrezionalità, bilanciando i valori e gli interessi costituzionali coinvolti; ha chiarito che, nel caso di specie, tenuto conto delle motivazioni del provvedimento legislativo sospettato d'incostituzionalità e delle oggettive esigenze finanziarie ad esso sottese, il bilanciamento in parola non è irragionevole;
- per il resto, può farsi integrale rinvio, per ragioni di brevità, al contenuto e alle motivazioni della predetta sentenza;
- alla luce delle motivazioni espresse dalla Corte costituzionale, appaiono manifestamente infondati anche i dedotti profili di contrasto con i principi

comunitari, sicché non ritiene questo Giudice di dover far luogo al prospettato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia;

- il ricorso va conseguentemente respinto, limitatamente alla posizione dei ricorrenti che hanno riassunto il giudizio;
- l'assoluta novità della questione affrontata è senz'altro motivo di compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva,

DICHIARA

l'estinzione del giudizio, limitatamente alla posizione dei signori: L. A.; S. A.; B. F. B.; F. B.; R. B.; C. B.; B. B. ; L. C.; G. C.; S. C.; S. C.; R. D. B.; F. D. M.; G. D. R.; A. D. S. ; G. D. Z. ; G. E. ; A. L. E. –; I. S.; L. A.; G. L.; U. L.; N. M.; G. P.; A. P.; G. L. P. ; D. S. ; L. S.; A. S.; D. T.; S. V.;

RESPINGE

il ricorso, limitatamente alla posizione dei signori: G. B.; F. B.; S. C.; L. C.; M. P. C.; V. D. B.; P. D. S.; A. D. C.; D. S.; V. D. G.; C. D. P.; B. D. P.; G. D. P.; A. D. S.; M. D. T.; L. D.; L. F.; G. F.; M. F.; F. F.; M. G.; A. G.; P. L.; C. L.; C. L.; M. M.; A. M.; M. M.; D. M.; D. N.; F. P.; G. P.; G. P.; S. P.; D. P.; E. R.; S. R.; A. S.; C. S.; G. T.; R. V..

Compensa le spese.

Così deciso in L'Aquila il 10 aprile 2018.

Il Giudice

(f.to *Gerardo de Marco*)

* * *

La presente sentenza è stata pronunciata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte, con deposito contestuale in Segreteria.

L'Aquila, 10 aprile 2018.

Il Segretario d'udienza

(f.to *Dott.ssa Silvia Calzetta*)

Pubblicata al n. 31 del 10/04/2018.

Il Direttore della Segreteria

(f.to *Dott.ssa Antonella Lanzi*)